

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20552 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: FRAULINI PAOLO
Data pubblicazione: 18/06/2026

Oggetto:

s.n.c.
recesso
scioglimento

*principio di
diritto*

AC - 16/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06840/2022 R.G. proposto da:

Malizia Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Mancini,
Edoardo Paolini e Andrea Nervi, giusta procura in calce al ricorso;

– **ricorrente e controricorrente incidentale** –

Contro

Pacchioli Antonio, in proprio e quale legale rappresentante
p.t. della Sericap di Pacchioli Antonio e Malizia Mario s.n.c.
in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Gabrielli,
giusta procura in atti;

– **controricorrenti e ricorrenti incidentali** –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 941/2021, depositata il 6 agosto 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. Mario Malizia, socio receduto della Sericap di Pacchioli Antonio e Malizia Mario s.n.c. (in prosieguo, *breviter*: "la società"), successivamente posta in liquidazione, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la predetta società, in solido con il socio superstite Antonio Pacchioli, al pagamento in suo favore della somma di euro 106.656,22, oltre accessori, a titolo di utili non percepiti riferiti agli esercizi sociali 2005 e 2006, determinando il valore della quota di recesso del medesimo in euro 255.343,48, al netto degli utili riferiti agli esercizi sociali 2005, 2006 e 2007, confermando per il resto la sentenza del Tribunale che aveva accertato la validità del suo recesso e il connesso diritto alla liquidazione della quota.

2. Antonio Pacchioli, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società, nelle more posta in liquidazione, ha resistito con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito dal Malizia con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che il recesso del Malizia dalla società, sebbene in un primo momento impugnato dagli altri soci promuovendo una causa lasciata poi estinguere, era stato successivamente accettato dal consocio Pacchioli con atto unilaterale del 5 agosto 2009, iscritto nel Registro delle imprese in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

data 16 settembre 2009, cui andava riconosciuto il valore di accettazione del recesso; b) che il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, da soddisfarsi entro sei mesi dal recesso ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., nell'ipotesi in cui, come nella specie, la società era stata nelle more posta in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, è attratto dalla liquidazione medesima e in essa deve trovare soddisfazione; c) che dal valore complessivo del patrimonio sociale, stimato al c.t.u., andava detratto il valore dell'avviamento, atteso che la cessazione dell'azienda determinava la totale perdita dell'avviamento medesimo; d) che il Malizia aveva diritto alla cancellazione del proprio nome dalla ragione sociale, stante la legittimità del suo recesso.

4. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso principale lamenta:

1.1. Primo motivo: «violazione degli articoli 2272 c.c., 2289 c.c. e 2290 c.c. in relazione al vizio di cui all'articolo 360 comma 1 n. 3. Erroneamente la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto che, qualora a seguito dello scioglimento particolare del vincolo sociale relativamente ad un socio intervenga lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine stabilito all'articolo 2272 n. 4 c.c., il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel procedimento di liquidazione della società».

1.2. Secondo motivo: «falsa applicazione degli articoli 2270 c.c. e 2284 c.c. in relazione al vizio di cui all'articolo 360 comma 1 n. 3, per aver applicato la Corte d'Appello di Ancona la disciplina dei suddetti articoli a fattispecie agli stessi estranea

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quale lo scioglimento particolare del vincolo sociale per recesso o esclusione».

I due motivi, che per la loro logica connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Come correttamente argomenta la Corte territoriale nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 291 del 2000, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito delle Sezioni semplici sul tema della legittimazione passiva (se dei soci o della società) nell'azione di liquidazione della quota proposta dal socio receduto, hanno affermato che tale domanda, quando per effetto del recesso rimanga soltanto un socio, deve essere rivolta nei confronti di detto superstite, ma non in proprio, bensì in rappresentanza della società, fino a che questa resti in vita, ai sensi dell'art. 2272, n. 4) cod. civ.; e che, se si determini lo scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e in tale sede è tutelabile.

E tanto perché, a livello teorico, il diritto alla liquidazione della quota al momento del recesso – pur essendo concettualmente autonomo rispetto a quello di liquidazione della quota in ipotesi di scioglimento della società – va coordinato con tale ultimo nell'ipotesi in cui, per effetto del recesso, la società si sciogla per inutile decorso del termine di ricostituzione della pluralità dei soci.

A tanto è giunta la riflessione, del tutto condivisibile, di questa stessa Sezione con la sentenza n. 9397 del 27 aprile 2011,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

laddove si è statuito che, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.

Tale ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha accertato che, al momento della messa in liquidazione della società, il procedimento di liquidazione della quota del socio precedentemente receduto non si era ancora concluso e, pertanto, doveva ritenersi attratto nella fase di liquidazione della quota conseguente allo scioglimento della società.

A livello teorico, va detto che la ragione dell'attrazione si individua in ciò che i criteri di valutazione del valore della quota del socio sono diversi nell'ipotesi in cui la società sia in esercizio (c.d. *going concern*) dall'ipotesi in cui la società versi in stato di liquidazione, sol che si consideri che la valutazione delle poste patrimoniali cambia radicalmente se la prospettiva è quella della prosecuzione dell'attività di impresa anziché quella di eliminazione dell'impresa dal mercato, eventualità quest'ultima che comporta una stima conservativa dei cespiti e con valutazioni delle poste al valore di realizzo e non più al costo storico o ammortizzato.

Dunque, del tutto coerentemente, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata a ritenere che, se nel semestre successivo al recesso, il socio receduto non si sia già visto liquidare la sua quota, l'intervenuto scioglimento della società attrae il suo diritto in quello – più ampio e generale – di liquidazione della propria quota alla luce dei principi applicabili alla fattispecie dello scioglimento della società.

Va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente sul punto, come pure l'ordinanza di questa Sezione n. 9346 del 16 aprile 2018, quest'ultima erroneamente indicata nella sentenza impugnata come conforme ai due precedenti appena esaminati, non trovano alcuna attinenza con il presente giudizio, ove non si discorre (come invece nel precedente appena citato e nei precedenti indicati nel primo motivo di ricorso) del diritto degli eredi del socio defunto di optare per la ricostituzione del sodalizio sociale, ovvero di ottenere la quota di liquidazione del dante causa defunto, sol che si consideri che, in tale ultima ipotesi, la liquidazione avviene *iure successionis* e non *iure societatis*.

1.3. Terzo motivo: «nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all'articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c., avendo omesso la Corte d'Appello di Ancona nella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna della SERICAP e, in via sussidiaria, del Pacchioli, al pagamento in favore di Mario Malizia del valore di liquidazione della quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo»

1.4. Sesto motivo: «nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

360, comma 1, n. 4 c.p.c. avendo omesso la Corte d'Appello di Ancona nella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna della SERICAP e, in via sussidiaria, del Pacchioli alla cancellazione del nome e cognome del Ricorrente Mario Malizia dalla ragione sociale della SERICAP di Pacchioli Antonio & Malizia Mario s.n.c. in liquidazione.».

I motivi terzo e sesto possono essere congiuntamente esaminati, in quanto infondati per la medesima ragione.

Invero, come questa Corte ha, anche di recente, ribadito (Sez. 5-Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025) il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se e in quanto esso incida sull'idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.

Nella specie, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con evidenza che la Corte di appello ha accertato il diritto del Malizia alla liquidazione della quota nella misura accertata in motivazione e alla cancellazione del suo nome dalla ragione sociale, sicché le omissioni dei relativi provvedimenti nel dispositivo sono emendabili con il diverso procedimento di correzione di errore materiale.

1.5. Quarto motivo: «violazione dell'articolo 2289 c.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3, per avere la Corte d'Appello ritenuto di decurtare il valore della quota da liquidarsi al Malizia dell'avviamento».

1.6. Quinto motivo: «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione al vizio di cui all'articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.», per avere omesso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilevare vari fatti accertati dal c.t.u. a sostegno della ritenuta esistenza di un avviamento commerciale considerabile ai fini della valutazione complessiva del valore patrimoniale.

I due motivi, che per la loro evidente connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Nessun dubbio vi è che l'astratta affermazione della Corte territoriale, che costituisce l'esordio della motivazione sul punto, circa l'inconcepibilità del formarsi di un avviamento commerciale in fase di liquidazione, è corretta. Come già detto poc'anzi, tra le conseguenze dello stato di liquidazione vi è anche quella dell'impossibilità di configurare quella componente immateriale dell'avviamento commerciale che, in tanto può individuarsi nel complessivo valore aziendale, in quanto l'impresa si trovi in una prospettiva giuridica di funzionamento e non già di liquidazione. Sennonché, ciò che è sfuggito alla Corte territoriale è che altro è l'impossibilità di produrre nuovo avviamento, altro è la possibilità di stimare nella determinazione del complessivo valore aziendale in fase di liquidazione anche l'avviamento prodottosi sino al momento dello scioglimento.

E, per come si ricava dalla piana lettura della stessa sentenza impugnata (pag. 4), il consulente tecnico aveva stimato l'avviamento commerciale maturato al momento della liquidazione, al pari degli altri elementi dell'attivo patrimoniale, sicché non vi era alcuna ragione per decurtare automaticamente il detto importo dal valore complessivo, posto che, con ogni evidenza, il venir meno della possibilità di computare un avviamento commerciale in società in stato di liquidazione non ha alcun effetto retroattivo sull'avviamento già maturato, che può

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituire un valore apprezzabile in fase di liquidazione, sol che si consideri che esso accompagna i singoli beni aziendali che, venuta meno la società, ben possono essere alienati a terzi, che di tale avviamento possono giovare nel subentro nella relativa gestione. Della possibilità di valutare, anche nella fase di liquidazione, l'avviamento eventualmente ancora valorizzabile è testimonianza il disposto dell'art. 2487 cod. civ. che, alla lettera c) del comma 1, espressamente prevede che l'assemblea possa decidere anche i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, tra i quali è individuato il potere del liquidatore di cedere l'azienda, ovvero singoli beni dell'impresa, nell'ottica della conservazione del suo complessivo valore.

Da tanto discende che è ben possibile che l'azienda (ceduta in toto o parzialmente) o suoi singoli beni, sui quali sia stato conteggiato anche l'avviamento nella fase di regolare attività della società, abbiano conservato tale valore al momento della loro cessione.

Con tali premesse, appare evidente l'errore commesso dal giudice territoriale, che ha eliminato *tout court* il valore di avviamento sussistente all'epoca della messa in liquidazione, e stimato dal c.t.u., motivando tale conclusione con un automatismo tra liquidazione e perdita di avviamento che, invece, per l'avviamento pregresso alla messa in liquidazione, può ragionevolmente conseguire solo a un accertamento in fatto circa la totale perdita di tale componente per effetto dell'interruzione dell'attività di impresa; circostanza che, nella specie, non risulta minimamente accertata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Solo ove non sia in alcun modo possibile ipotizzare che l'avviamento maturato sia in qualsiasi modo sfruttabile, è, infatti, legittimo procedere alla decurtazione del relativo valore.

Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di valutazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione conseguente allo scioglimento della società, l'avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valore dell'azienda solo qualora si accerti che i beni aziendali, singoli o associati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effetto dell'interruzione della continuità dell'attività di impresa conseguente all'ingresso dell'impresa societaria nella fase di liquidazione, laddove, in caso contrario, l'avviamento medesimo va conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.

2. Il ricorso incidentale è ammissibile, atteso che, pur essendo tardivo, esso appare con ogni evidenza connesso al *petitum* introdotto in lite dal ricorrente principale, siccome pur sempre collegato alle domande introdotte in lite dall'originario attore, sicché non si verificano i presupposti per la necessità di tempestiva impugnazione (da ultimo ribaditi da Sez. 3, Ordinanza n. 27052 del 08/10/2025).

Il predetto ricorso lamenta:

2.1 Primo motivo: «Nullità della sentenza per ultrapetizione, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello esaminato e statuito su quanto richiesto dall'esponente con domanda subordinata, pur avendo accolto la domanda principale», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere esaminato e statuito sulle domande subordinate proposte dal Malizia solo condizionatamente al rigetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di quella principale, con la conseguenza che non avrebbe dovuto pronunciare in tema di attribuzione degli utili, di valore della quota e di cancellazione del nominativo del Malizia dalla ragione sociale, in quanto tutte assorbite dallo stato di liquidazione della società.

La censura è inammissibile, atteso che è in potere del giudice del merito qualificare la domanda e che, all'esito di tale valutazione, il giudice si pronuncia ritualmente nei limiti del *petitum* identificato per effetto della relativa attività interpretativa.

Nel caso di specie, la censura apoditticamente afferma che lo stato di liquidazione avrebbe impedito l'accertamento delle domande formulate *ex adverso*, ma omette di argomentare tale affermazione, alla luce dei criteri ermeneutici di interpretazione della domanda, sicché il motivo va considerato complessivamente inammissibile.

2.2 Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione all'articolo 91 c.p.c., per avere la Corte d'Appello posto a carico dell'esponente l'80% delle spese legali dei due gradi di giudizio e, per intero, la CTU.».

Il motivo è inammissibile, giacché il solo limite che il giudice di merito incontra nel regolare le spese di lite è quello di non poterle porre a carico della parte integralmente vincitrice, laddove in tema di compensazione parziale l'unico onere è quello di fornire sul punto motivazione, nella specie rispettato dal sintetico, ma riconoscibile, ragionamento fatto dalla Corte territoriale nell'*incipit* di pag. 6 della sentenza impugnata.

3. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principio sopra affermato e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale